

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuova vita per gli scarti vegetali

di **Luigi Scappini**

La **L. 154/2016**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, nota come **Collegato agricolo**, ha apportato numerose novità all'insegna dell'obiettivo dichiarato di una **semplificazione** e **razionalizzazione**, ma soprattutto ricerca di **competitività** in un settore che sta attraversando, in determinate aree quali ad esempio quelle del lattiero-caseario, una fase di indubbia crisi.

E il **rilancio** di un settore passa non solo attraverso annunci ad effetto quali possono essere l'abrogazione dell'Irpef per i coltivatori diretti e gli Iap, circostanza di difficile percorribilità atteso eventuali problematiche connesse a possibili aiuti di Stato ma ancor prima a eventuali profili di incostituzionalità alla luce dell'articolo 53, ma soprattutto a mezzo di fattivi **interventi** che operano nella **realtà operativa** dei coltivatori.

Tale è, ad esempio, la previsione contenuta nell'**articolo 41** del Collegato agricolo con cui di fatto vengono **sgravati** i produttori agricoli di un **costo**, rappresentato dallo **smaltimento** dei **residui** vegetali, quando gli stessi sono ricondotti tra i cd. "**rifiuti speciali**".

L'intervento si inserisce nel contesto di una politica comunitaria, che per ovvi motivi incide su quella interna, mirante a una ridefinizione dell'agricoltura.

In particolare, con la comunicazione COM (2015) 614 del dicembre 2015, l'**Unione Europea** ha presentato il suo programma "*L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'Economia Circolare*", avente lo scopo preciso di approdare a un ipotetico **saldo zero** nell'**utilizzo** delle **materie prime** ed **energetiche** nella produzione, a partire dal pieno **recupero** di quelle già **impiegate**, producendo il **minimo rifiuto**.

Tale obiettivo, se da un lato insegue l'obiettivo dichiarato della tutela dell'ambiente che ci circonda, al contempo, in via sussidiaria origina, se utilizzata attentamente, anche una **riduzione** dei **costi di produzione**.

Infatti, l'**economia circolare** contempla **non solo** al **trattamento** delle **biomasse** e dei **rifiuti organici** e **alimentari**, ma anche il **recupero** degli **elementi nutritivi** da **ritornare** al **suolo agrario** asportati dalla coltivazione.

Per quanto attiene il versante interno, ancor prima del Collegato agricolo di cui alla L. 154/2016, sul tema specifico del corretto inquadramento degli **scarti verdi** si era pronunciato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la **nota** del **27 maggio**

2015, protocollo n. 0006038, con cui era stato precisato come, in vigore dell'allora articolo 185, **D.Lgs. 152/2006** (il cd. Codice dell'ambiente), al fine di escluderli dalla normativa relativa ai rifiuti, era sufficiente dimostrare:

- la provenienza agricola;
- la costituzione con sostanze naturali non pericolose e
- il reimpiego nel medesimo o in un differente ciclo produttivo o energetico, nel rispetto di eventuali norme vigenti.

A questo, come anticipato, ha fatto seguito l'intervento dell'articolo 41 richiamato, che ha provveduto all'integrale **riscrizione** della **lettera f)** dell'articolo 185, D.Lgs. 152/2006, per effetto della quale adesso non rientrano più nel campo di applicazione della Parte IV del Codice, dedicato ai rifiuti, *"la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*.

E ciò comporta che le **sostanze** sopraindividuate a **prescindere non** possono essere considerate quali **rifiuti**, fattispecie che non si sarebbe verificata nell'ipotesi in cui fossero state ricomprese nel precedente **articolo 184-bis**, ove, al contrario, si verifica una delimitazione meno perentoria poiché le sostanze non si considerano assimilabili ai rifiuti non in via assoluta ma in ragione del manifestarsi di prestabilite condizioni.

Ma la vera forza della **modifica** introdotta **non** è riscontrabile nella **mancata assimilazione ai rifiuti**, circostanza che del resto non si manifestava allorquando gli stessi venivano reimpiegati all'interno della medesima azienda agricola che li originava, **bensì** nella previsione di un loro **utilizzo esterno**, alternativamente:

- al di **fuori** del **luogo di produzione** e
- a mezzo di **cessione** a soggetti **terzi**.

Il **passaggio** non è di poco conto, atteso i **plurimi utilizzi** degli scarti verdi, non solo ai fini di una loro introduzione negli impianti a biomassa per la generazione di energia verde, ma anche per lo sviluppo di una agricoltura biologica o comunque attenta alla tutela del fattore terra.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►